

Nella procedura n. 9 / 2017

Sovraindebitamento : FALCONE SANTINO e CARATELLI SILVANA

OCC : DR G.IMBERTI



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Il giudice delegato

Visto il piano del consumatore presentato da Falcone Santino e Caratelli Silvana coniugi in regime di comunione dei beni

Vista la documentazione allegata, coerente con le prescrizioni normative;

vista la attestazione dell'OCC dott. Giovanni Imberti

osserva

I prevenuti hanno presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012 e non risultando cause ostative .

Sulla scorta della documentazione indicata e/o fornita dagli istanti l'OCC ha quantificato l'ammontare dei debiti in totale € 164.981,78 di cui

€ 5.106,92 per compenso OCC, comprensivo degli accessori di legge e conteggiato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.3/2012 e DM 202/2014 pagato al 100%

€ 400,00 in privilegio ex art 2752 u.c. codice civile, pagato al 100%

€ 159.474,86 in chirografo (articolato come da tabella di pagina 15 del piano e comprensivo di un fondo rischi di € 7000,00 per eventuali creditori sopravvenuti) pagato al 40% - cioè € 63.789,04 .

I ricorrenti non hanno immobili, ma unicamente due autoveicoli . stimati in euro 3.500,00 che peraltro, per il loro modico valore, non sono messi a disposizione del piano; solo parte della retribuzione percepita dai due ricorrenti, entrambi lavoratori a tempo pieno e indeterminato, è messa a disposizione del piano.

Invero il sig Falcone percepisce un reddito netto annuo di € 22.923,29 e la sig Caratelli percepisce un reddito annuo netto di € 15.424,22

Entrambi sono gravati da detrazioni per deleghe di pagamento/pignoramento/ cessione del quinto precisate nel loro ammontare- su richiesta dell'ufficio- dall'OCC con integrazione depositata.

Le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (composto dai ricorrenti, da una figlia n. nel 1995 e dalla sig Borda n. nel 1937 madre della Caratelli) sono state quantificate in € 2.038,0 mensili come da dettaglio di pagine 8 e 9 della attestazione che riprende il piano .

Negli ultimi 5 anni risulta compiuto un unico atto dispositivo (art 9 comma 2) di cui si dirà.

La proposta di risanamento dei debiti consiste nella messa a disposizione da parte dei ricorrenti di una rata fissa di € 1156,00 al mese per 5 anni al fine di pagare il 100% dei crediti in prededuzione e privilegio ed il 40% dei chirografari.

L'OCC dott. Imberti, come detto, ha depositato relazione particolareggiata di attestazione del Piano come prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012 con successiva integrazione (di precisazione dei finanziamenti-pignoramenti in corso) dopo aver svolto, debitamente autorizzato, le attività di consultazione banche dati; ha quindi confermato la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, con accertamento delle cause dello stesso e indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, delle ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori

In particolare, in ordine alle cause del sovraindebitamento, come dichiarato nel piano del consumatore, occorre risalire al 2004 epoca in cui dai ricorrenti, unitamente ai genitori della signora



Caratelli, venne contratto un mutuo fondiario per acquistare un immobile in Envie da adibire ad abitazione del nucleo familiare; sorsero difficoltà per la ristrutturazione tali da indurre i due nuclei familiari a contrarre altri prestiti per far fronte ai relativi costi, cui si provvide anche con la pensione del padre della sig Caratelli fintantoché egli non decedette nel 2011; successivamente, venuta meno la pensione del predetto Caratelli, l'immobile fu venduto ed il ricavato della vendita (€ 150.000,00) utilizzato per estinguere il debito fondiario ed ulteriori spese, residuando però debiti verso altri creditori; a ciò si aggiunga il peggioramento di salute della signora Borda, madre della Caratelli; il professionista ha pertanto espresso un giudizio sulle cause dell'indebitamento dovute esclusivamente alla perdita di adeguato reddito e nella percezione di una retribuzione insufficiente a consentire la vita familiare e nel contempo onorare i debiti contratti, sottolineando come i ricorrenti hanno manifestato la volontà di far fronte comunque al soddisfacimento dei debiti residui mediante, appunto, il ricorso alla procedura di sovrindebitamento.

L'OCC ha poi espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in fatto non praticabile, non essendovi beni liquidabili se non i due autoveicoli di modestissimo valore.

Tanto precisato, si ritiene condivisibile la valutazione dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta (va ricordato invero che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012), alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio; si rileva che la relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Sono peraltro necessarie taluni considerazioni

Dapprima si ritiene che i ricorrenti sono meritevoli del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo i ricorrenti senz'altro dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia la loro situazione si è aggravata da un lato per il decesso del sig Caratelli che apportava il suo contributo mensile e dall'altro per l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre della Caratelli con aggravio di costi; si può pertanto affermare che i debiti contratti sono riferibili a fabbisogni familiari (acquisto casa di abitazione) cui contribuivano anche i congiunti signori Caratelli; il venir meno di tale apporto ha certamente aggravato irrimediabilmente la situazione economico-finanziaria dei ricorrenti i quali hanno tentato di non sottrarsi al pagamento dei loro debiti contraendo obbligazioni astrattamente compatibili con le loro capacità nella prospettiva di adempierle.

Pertanto si reputa, sotto tale profilo, che la censura di non meritevolezza svolta da SANTANDER CONSUMER BANK SPA sia stata adeguatamente valutata.

I ricorrenti hanno chiesto poi espressamente che l'ufficio disponga ex art 12 bis comma 2 L.3/2012

Risultano invero i seguenti atti di deleghe di pagamento-pignoramento-cessione del quinto.

in capo alla sig.ra Caratelli Silvana:

- 1) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 1029134, del 14/06/2012:Importo: € 11.880,00;Decorrenza dal 01/08/2012;N. 120 rate mensili di € 99,00 al mese
- 2) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 6048503, del 03/07/2013:Importo: € 15.720,00;Decorrenza dal 30/09/2013;N. 120 rate mensili di € 131,00 al mese (

in capo al sig.Falcone Santino

- 1) Cessione del quinto a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto CQS n. 427631, del 04/08/2011:Importo: € 39.600,00; Decorrenza dal 01/11/2011; N. 120 rate mensili di € 330,00 al mese
- 2) Delegazione di pagamento a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto Delega n. 159722, del 05/08/2010: Importo: € 35.760,00; Decorrenza dal 01/10/2010;



N. 120 rate mensili di € 298,00 al mese

3) Pignoramento presso terzi a favore di BANCA IFIS Spa del 04/04/2017, notificato in data 29/04/2017: Importo pignorato: € 106.389,89; trattenuti dalla busta paga € 242,00 mensili, non è riportata sull'atto di pignoramento una data di scadenza

Orbene, e' la *ratio* stessa della legge sul sovraindebitamento, a rendere possibile l'inglobamento di tali debiti nel piano.

Invero la normativa sul sovrindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima.

E' infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

Vi è poi anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Inoltre la legge sul sovrindebitamento indica espressamente quali sono i crediti non falcidiabili e tra questi non sono ricompresi quelli derivanti dal contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione-pensione.

Come ritenuto da altri Tribunali .” *In quest’ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio. D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all’art. 7 dice: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori...” mentre all’art. 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti...” ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione”- Tribunale Torino 8.6.16 ; analogo orientamento hanno espresso poi i Tribunali di Grosseto (sentenza 9.5.2017) e di Monza (provvedimento 26.7.17) .*

Anche a tal proposito può pertanto ritenersi valutata e superata la contestazione di Santander Bank spa in ordine alla quantificazione e natura del credito vantato dall'Istituto; al riguardo va anche evidenziato che il credito del sig Falcone è certamente un credito derivante da rapporto di lavoro dipendente ma che la delegazione di pagamento e la cessione si sostanziano in un vincolo di destinazione al soddisfacimento della pretesa del creditore mediante una forma di adempimento coattivo che, aperta la procedura di sovrindebitamento, ispirata come detto alla logica della concorsualità, viene sostituita dalle modalità e dai tempi di adempimento previsti nel piano.

Diversamente, sarebbe la stessa concorsualità e parità di trattamento (ad eccezione delle cause di prelazione) a venir pregiudicata.

Può quindi essere disposta la sospensione come chiesto fino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da Falcone Santino e Caratelli Silvana coniugi in regime di comunione dei beni dep. 30.10.17

dispone che i debitori provvedano ai pagamenti nei termini e nei termini di cui al Piano medesimo dispone la sospensione, fino al momento in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo di quanto a Caratelli Silvana:

- 1) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 1029134, del 14/06/2012; Importo: € 11.880,00; decorrenza dal 01/08/2012; n. 120 rate mensili di € 99,00 al mese
- 2) Cessione del quinto a favore di UNICREDIT, contratto n. 6048503, del 03/07/2013; Importo: € 15.720,00; Decorrenza dal 30/09/2013; N. 120 rate mensili di € 131,00 al mese.



quanto a.Falcone Santino

1) Cessione del quinto a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto CQS n. 427631, del 04/08/2011:Importo: € 39.600,00; Decorrenza dal 01/11/2011;

N. 120 rate mensili di € 330,00 al mese

2) Delegazione di pagamento a favore di SANTANDER CONSUMER BANK Spa, contratto Delega n. 159722, del 05/08/2010: Importo: € 35.760,00; Decorrenza dal 01/10/2010;

N. 120 rate mensili di € 298,00 al mese

3) Pignoramento presso terzi a favore di BANCA IFIS Spa del 04/04/2017, notificato in data 29/04/2017: Importo pignorato: € 106.389,89, trattante in busta paga € 242,00 mensili,

Attribuisce all'O.C.C. dr.Giovanni Imberti gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

dispone che il piano e il decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Cuneo nonché sul sito www.procedure.it ;

dispone che la liquidazione del compenso spettante all'OCC sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta del professionista.

SI COMUNICHI

Cuneo 3.3.18

Il giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello

